

COMUNE DI FELTRE

PROVINCIA DI BELLUNO

REGOLAMENTO

per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea per via terra - TAXI E
NOLEGGIO DI AUTOVETTURA CON CONDUCENTE

(L.R. 30 luglio 1996, n. 22
L. 15 gennaio 1992, n. 21)

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____

Approvato con Atto del Presidente della Provincia di Belluno n. ____ del _____

Entrata in vigore il _____

DISCIPLINA DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE CON AUTOVETTURA

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea svolti con autovettura di cui alla legge regionale 30 luglio 1996, n. 22, alla legge 15 gennaio 1992, n. 21. Tutte le norme nel seguito del presente regolamento sono riportate in modalità abbreviata (acronimo atto, numero/anno, es. L.R. 22/1996).

- a) servizio di piazza con autovettura con conducente o taxi, di cui all'art. 3 della L.R. 22/1996 e all'art. 86 del D.Lgs 285/1992;
- b) servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone con autovettura, di cui all'art. 4 della L.R. 22/1996 e all'art. 85, comma 2, lett. d del D.Lgs. 285/1992.

Art. 2 Definizione dei servizi e precisazioni

1. Il servizio di taxi e il servizio di noleggio con conducente con autovettura sono autoservizi pubblici non di linea e in quanto tali provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai servizi pubblici di linea, e vengono effettuati a richiesta del cliente o dei clienti, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

2. Il servizio di taxi individuale ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone; si rivolge a una clientela indifferenziata; lo stazionamento avviene in luogo pubblico; il prelevamento del cliente ovvero l'inizio del servizio avvengono all'interno dell'area comunale; la prestazione del servizio è obbligatoria all'interno dell'area comunale; per le destinazioni oltre i limiti di tali aree è necessario l'assenso del conducente. In virtù dell'art. 5 bis, comma 1 bis, della L. 21/1992, per il servizio di taxi è consentito l'esercizio dell'attività anche al di fuori del territorio dei Comuni che hanno rilasciato la licenza sulla base di accordi sottoscritti dai sindaci dei Comuni interessati.

3. Il servizio di taxi collettivo ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto di piccoli gruppi di persone non legati tra sé da altro vincolo estraneo al contratto di trasporto; si rivolge a una clientela indifferenziata su percorsi flessibili, interni all'area comunale; la prestazione del servizio è obbligatoria. In virtù dell'art. 2, comma 3 bis della L. 21/1992 è consentito al Comune di prevedere che i titolari di licenza per il servizio taxi possano svolgere servizi integrativi quali il taxi a uso collettivo o mediante altre forme di organizzazione del servizio.

4. Il servizio di noleggio con conducente con autovettura si rivolge alla clientela specifica che avanza, presso la sede o la rimessa del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o a viaggio anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici; lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse; la sede operativa del vettore e almeno una rimessa, di cui il vettore deve avere la disponibilità in base a un valido titolo giuridico, devono essere situate nel territorio del Comune; è possibile disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri Comuni della Provincia, previa comunicazione ai Comuni predetti, salvo diversa intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata; la prestazione del servizio non è obbligatoria; il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche al di fuori della Provincia; è previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio in formato elettronico, le cui specifiche sono stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) con proprio decreto, e nel quale devono essere riportate le informazioni indicate nell'art. 11, comma 4 della L. 21/1992¹.

¹ Nelle more di eventuali ulteriori definizioni normative, si applicano le disposizioni contenute nel D.D. del MIT prot. n. 203 del 02.07.2024 e fino alla piena operatività del registro informatico pubblico nazionale (RENT) prevista dal 02.01.2025, il foglio di servizio elettronico è sostituito da una versione cartacea dello stesso, caratterizzata da numerazione progressiva delle singole pagine da compilare, avente i medesimi contenuti previsti per quello in formato elettronico, e da tenere in originale a bordo del veicolo per un periodo non inferiore a quindici giorni, per essere esibito agli organi di controllo, con copia conforme depositata in rimessa.

5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, in virtù dell'art. 11, comma 4-bis della L. 21/1992, l'inizio di un nuovo servizio può avvenire senza il rientro in rimessa, quando sul foglio di servizio sono registrate, sin dalla partenza dalla rimessa, più prenotazioni di servizio oltre la prima, con partenza o destinazione all'interno della Provincia.

6. Per altre forme innovative di servizio, si rinvia a quanto previsto dalla D.G.R. 4308/2007.

7. La presentazione delle istanze, delle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (nel seguito SCIA), di cui all'art. 19 della L. 241/1990, o delle comunicazioni, previste nel presente regolamento, deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. 160/2010 e al D.Lgs. 222/2016. Ciò comporta l'obbligo di trasmissione delle stesse in via telematica allo Sportello Unico per le Attività Produttive (nel seguito SUAP) del Comune accedendo al portale www.impresainungiorno.it (portale SUAP) con l'utilizzo di modelli pubblicati sul sito istituzionale del Comune attraverso il rinvio a tale portale. Nei casi di mancato funzionamento di quest'ultimo, come individuati nel Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 novembre 2011, è necessario ricorrere alla PEC (posta elettronica certificata) del Comune, come anche in caso di indisponibilità nel portale della modulistica di interesse, per effetto di quanto disposto dall'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22.07.2011 e dall'art. 5-bis, comma 1, del D.Lgs. 82/2005. La modulistica non presente nel portale SUAP va ricercata sul sito istituzionale del Comune.

TITOLO II CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Art. 3 Titoli per l'esercizio dei servizi

1. L'esercizio dei servizi di taxi e di noleggio con conducente con autovettura è subordinato al rilascio rispettivamente di apposita licenza e autorizzazione a persona fisica in possesso dei requisiti di cui al presente regolamento.

Art. 4 Cumulo dei titoli

1. I divieti e le possibilità di cumulo delle licenze per il servizio di taxi e delle autorizzazioni per il servizio di noleggio con autovettura con conducente sono disciplinati dalla legge regionale.

2. La percentuale di cumulo in capo al medesimo soggetto delle autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente con autovettura, anche attraverso conferimento, è ammesso sino alla concorrenza del 50%, arrotondato per eccesso, delle autorizzazioni previste dal contingente comunale.

Art. 5 Forme giuridiche di esercizio dei servizi

1. I titolari di licenze per l'esercizio dei servizi di taxi e di autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con autovettura con conducente possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate all'art. 14 della L.R. 22/1996.

2. E' consentito ai titolari di cui al precedente comma conferire la propria licenza o la propria autorizzazione agli organismi previsti dalla legge e rientrarne in possesso a seguito di recesso, decadenza o esclusione dai medesimi.

3. Il conferimento è consentito previa presentazione, all'ufficio comunale competente, dei seguenti documenti e delle attestazioni del possesso dei seguenti requisiti:

a) comunicazione non soggetta all'imposta di bollo, del conferimento del titolo a uno degli organismi previsti dalla legge cui il titolare si è associato;

- b) autocertificazione ex DPR 445/2000 in merito all'iscrizione dell'organismo alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (nel seguito C.C.I.A.A.), attestante lo svolgimento della specifica attività di trasporto non di linea;
- c) copia della documentazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità da parte dell'organismo cui è conferita la licenza o autorizzazione o relativa autocertificazione;
- d) copia del contratto registrato di comodato, con cui viene conferita in gestione la licenza/l'autorizzazione, comprensivo dell'uso dell'autovettura;
- e) copia della documentazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità da parte del titolare conferente o relativa autocertificazione;
- f) appendice al contratto di copertura assicurativa attestante che l'assicuratore prende atto che l'autovettura è condotta da più conducenti.

4. L'ufficio comunale competente, una volta accertata la regolarità della documentazione prodotta, emana apposito provvedimento indicante la data di inizio del conferimento, che sarà ritenuto valido sino a quando il titolare non provvederà a esercitare il diritto al ritrasferimento, specificando altresì che è consentito l'esercizio del servizio fermo restando la titolarità della licenza o dell'autorizzazione in capo al conferente.

5. A tal fine nella licenza o autorizzazione, rilasciata al titolare, sarà riportata specifica annotazione contenente gli estremi dell'atto di cui al comma precedente, la data del conferimento e i dati del soggetto a favore del quale è avvenuto il conferimento.

6. In caso di documentazione mancante o incompleta verrà negato il provvedimento.

7. In caso di recesso dagli organismi di cui al presente articolo, la licenza o l'autorizzazione non potranno essere ritrasferite al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

TITOLO III - ACQUISIZIONE DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 6 Requisiti per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni

1. Per ottenere il rilascio della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dei servizi disciplinati dal presente regolamento è necessario:

- a) essere cittadino italiano ovvero di uno stato dell'Unione Europea ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
- b) il possesso del requisito dell'idoneità morale di cui all'art. 7;
- c) il possesso del requisito dell'idoneità professionale di cui all'art. 8;
- d) l'iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. competente;
- e) essere proprietario, o comunque avere la disponibilità giuridica dell'autovettura per la quale sarà rilasciata la licenza o l'autorizzazione;
- f) non essere titolare di altra licenza per l'esercizio del servizio di taxi rilasciata da qualsiasi Comune (nel caso del servizio taxi);
- g) non avere trasferito la precedente licenza o l'unica autorizzazione all'esercizio del medesimo servizio nei cinque anni precedenti;
- h) essere assicurato per responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge;
- i) disporre di una sede operativa e di almeno una rimessa site nel territorio comunale, per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura, che devono essere:

- regolari sotto il profilo urbanistico edilizio;

- registrate al registro delle imprese come sede legale o sede secondaria dell'impresa;

- nella disponibilità giuridica dell'impresa mediante adeguato atto da produrre in copia all'ufficio comunale.

Per le ditte individuali la sede può corrispondere alla residenza del titolare.

Art. 7 Idoneità morale

1. L' idoneità morale è soddisfatta in presenza delle seguenti condizioni:

- a) non aver riportato una condanna irrevocabile per qualsiasi delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
- b) non aver riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per:
 - delitti contro il patrimonio – artt. 624-649 c.p., così come modificati dalla L. 689/1981, art. 93 e segg.;
 - delitti contro la fede pubblica – artt. 453-498 c.p.;
 - delitti contro l'ordine pubblico – artt. 414-421 c.p.;
 - delitti contro l'industria ed il commercio – artt. 513-518 c.p.;
- c) non aver riportato una condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della L. 75/1958;
- d) non aver riportato una condanna per delitto che comporti la pena accessoria dell'interdizione – artt. 19 e 28 e segg. c.p., così come modificati dalla L. 689/1981, art. 118 e segg. – il requisito non si ritiene soddisfatto per l'intera durata della pena accessoria;
- e) non aver riportato una condanna per contravvenzione che comporti la pena accessoria della sospensione dall'esercizio della professione o dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese – artt. 19, 35 e 35-bis c.p. – il requisito non si ritiene soddisfatto per l'intera durata della pena accessoria;
- f) non risultare sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, a una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa:
 - sorveglianza speciale;
 - divieto di soggiorno in uno o più Comuni e Province;
 - obbligo di soggiorno nel Comune di residenza o dimora abituale.

2. Nei casi sopraelencati, con esclusione di quelli di cui ai punti d) ed e), il requisito continua a non essere soddisfatto sino a quando non sia intervenuta la riabilitazione ai sensi dell'art. 178 e segg. c.p., ovvero una misura di carattere amministrativo a efficacia riabilitativa.

3. Il requisito dell' idoneità morale, qualora inizialmente posseduto, viene meno quando:

- a) apposite disposizioni di legge lo prevedono;
- b) l'interessato ha riportato una condanna o è sottoposto a un provvedimento tra quelli indicati al primo comma;
- c) agli interessati sono state inflitte, in via definitiva, sanzioni per infrazioni gravi e ripetute alle regolamentazioni riguardanti le condizioni di retribuzione e di lavoro della professione o l'attività di servizio pubblico non di linea e comunque tali da comportare la revoca della patente, del certificato di abilitazione professionale, della carta di circolazione, della licenza o dell'autorizzazione.

In tutti i casi sopra elencati, il requisito si intende soddisfatto quando sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo a efficacia riabilitativa.

4. Nel caso di imprese individuali, il requisito deve essere posseduto dal titolare; in caso di imprese societarie o di organismi cui viene conferita licenza all'esercizio del servizio di taxi o autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento, il requisito deve essere posseduto:

- a) da tutti i soci, in caso di società di persone;
- b) dai soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
- c) dagli amministratori, per ogni altro tipo di società o di organismo.

5. Il requisito dell' idoneità morale deve essere posseduto anche dall'istitutore o direttore eventualmente preposto all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa o di una sede, ove previsto, e inoltre da tutte le persone che dirigono l'attività di trasporto in maniera permanente ed effettiva.

Art. 8 Idoneità professionale

1. Il requisito è soddisfatto attraverso l'iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all'art. 10 della LR 22/1996, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di taxi e noleggio con conducente sez. Belluno, effettuato con autovettura, istituito presso la C.C.I.A.A. di TREVISO-BELLUNO. Nel caso di iscrizione presso altra Camera di Commercio è necessario ottenere l'iscrizione anche presso la C.C.I.A.A. di TREVISO-BELLUNO sez. Belluno.

2. Nel caso di società, il requisito dell'iscrizione al ruolo si intende soddisfatto qualora esso sia posseduto da almeno una persona inserita nella struttura dell'impresa in qualità di socio amministratore, nelle società di persone, e di amministratore per ogni altro tipo di società, o di dipendente a livello direzionale cui sia affidata in modo effettivo e permanente la conduzione dell'impresa.

TITOLO IV CONTINGENTI DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 9 Contingenti

1. Le licenze per l'esercizio del servizio di taxi sono determinate nel numero di 3, in base alle deliberazioni della Giunta regionale 628/2002, 4151/2005 e 4308/2007.

2. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura sono determinate nel numero di 6, in base alla D.G.R. 628/2002, come modificata con D.G.R. 4151/2005.

3. Non rientrano nel contingente sopraindicato, ai sensi della D.G.R. 4125/1998, le eventuali autorizzazioni rilasciate per il trasporto a uso terzi effettuato con "mezzi speciali", come individuati al successivo art. 43, che ne disciplina anche le modalità di rilascio in deroga.

4. Il numero delle autorizzazioni rilasciate in "deroga", ai sensi del precedente comma 3, deve essere ragionevolmente rapportato all'entità degli utenti potenziali nel territorio comunale e comunque non superiore al numero di autorizzazioni previste nel contingente comunale.

5. Successive modifiche ai contingenti disposte dagli Enti, cui legittimamente è demandato tale compito, si intendono automaticamente recepite dal presente regolamento.

TITOLO V RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOPOSTE A CONTINGENTE

Art. 10 Assegnazione delle licenze per servizio di taxi e autorizzazioni al servizio di noleggio con autovettura con conducente

1. Le licenze per servizio di taxi e le autorizzazioni al servizio di noleggio con autovettura con conducente sono rilasciate a seguito di pubblico concorso per titoli ed esami a singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità giuridica dell'autovettura e che possono gestirle in forma singola o associata, in possesso dei requisiti di cui all'art. 6.

2. Qualora si verifichi per qualsiasi motivo la disponibilità di licenze o autorizzazioni, si procede a indire il relativo concorso, fatta salva l'esistenza di valida graduatoria.

3. Il concorso è indetto dalla Giunta comunale previa richiesta di soggetti interessati a ottenere una licenza o un'autorizzazione per l'esercizio dei servizi disciplinati dal presente regolamento o al verificarsi, per qualsiasi motivo, della disponibilità di licenze/autorizzazioni.

Art. 11 Bando di Concorso

1. Il bando di concorso deve prevedere:

- a) il numero delle licenze o autorizzazioni disponibili al rilascio;
- b) il numero di autorizzazioni rilasciabili a ciascun esercente (cumulo ex art.4);
- c) i requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso;
- d) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità di presentazione, gli eventuali documenti da produrre;
- e) l'indicazione dei titoli, valutabili o preferenziali a parità di punteggio;
- f) le materie d'esame;
- g) i criteri di valutazione dei titoli;
- h) le modalità di utilizzo e di validità della graduatoria;
- i) la votazione minima fissata per il conseguimento dell'idoneità;
- j) l'incidenza della votazione d'esame e dei titoli sul punteggio complessivo.

2. Il bando, approvato dalla Giunta comunale, è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e della Provincia.

3. Per eventuali concorsi straordinari, ai sensi della lett. b) dell'art. 6 del D.L. 223/2006, si rinvia a quanto previsto dalla D.G.R. 4308/2007.

Art. 12 Presentazione delle domande

1. Le domande per l'assegnazione delle licenze e autorizzazioni devono essere presentate al Comune, con le modalità previste dal bando dichiarando, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il possesso di tutti i requisiti previsti al precedente art. 6.

Per l'autovettura vanno indicati i dati identificativi.

Per la sede e l'autorimessa può essere dichiarato l'impegno a possederle entro la data di rilascio dell'autorizzazione.

2. La documentazione definitiva relativa agli stati, fatti e qualità personali per cui è presentata dichiarazione temporaneamente sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 viene richiesta all'interessato prima del rilascio della licenza o autorizzazione.

3. In caso di società, la domanda va presentata dal legale rappresentante, il quale potrà eventualmente designare una persona, tra quelle indicate al precedente art. 8, comma 2, iscritta al ruolo dei conducenti della C.C.I.A.A. Treviso-Belluno sez. Belluno, incaricata a sostenere le prove di concorso in nome e per conto della società.

4. Nello stesso concorso:

- una società può presentare un'unica richiesta;
- una persona fisica che partecipa al concorso a titolo individuale non può essere delegata da una società concorrente.

Art. 13 Commissione di Concorso

1. Per l'espletamento del concorso di cui all'art. 11 del presente regolamento, la Giunta comunale nomina apposita Commissione di concorso.

2. La Commissione è composta dal responsabile del servizio competente, con funzioni di Presidente, e da due esperti nelle discipline previste per le prove d'esame, di cui uno esterno all'Amministrazione; le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente comunale appositamente incaricato.

3. La Commissione valuta la regolarità delle domande di ammissione; provvede a richiedere eventuali integrazioni, fissando il termine entro cui esse devono essere prodotte; redige l'elenco dei candidati ammessi e dei non ammessi.
4. La Commissione fissa la data dell'esame, che viene comunicata agli interessati con le modalità indicate nel bando.
5. Ogni Commissario dispone di dieci punti per l'espressione del proprio giudizio.
6. Alle eventuali prove d'esame e alle valutazioni devono essere presenti tutti i Commissari, pena la nullità delle operazioni e dei giudizi espressi.
7. La Commissione, una volta esperite le prove d'esame e valutati i titoli, redige la graduatoria di merito, tenendo altresì conto degli eventuali titoli di preferenza, e la trasmette per l'approvazione al responsabile del Servizio comunale competente.

Art. 14 Titoli valutabili o di preferenza

1. Per l'assegnazione delle licenze o autorizzazioni costituiscono titoli valutabili, previo superamento della prova d'esame:

- a) l'anzianità di servizio in qualità di conducente di autovetture regolarmente adibite a servizio di taxi o di noleggio con conducente di autovettura, purchè non coincidente con l'anzianità di cui al punto a);
- b) l'anzianità di esercizio del servizio di noleggio con conducente di autovettura in qualità di ditta, individuale o societaria, titolare di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente di autovettura
- c) l'anzianità di iscrizione al ruolo dei conducenti;
- d) i titoli di studio;
- e) i carichi di famiglia;
- f) l'utilizzo di autoveicoli a bassa emissione inquinante, dimostrabile mediante l'accertamento della classificazione EURO (che identifica i gruppi di direttive UE che riguardano le emissioni inquinanti dei veicoli) dei medesimi più recente.

I punteggi attribuibili a tali titoli sono cumulabili.

2. A parità di punteggio, nella valutazione dei titoli e della prova d'esame, costituisce titolo preferenziale, ai fini del rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi o dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura:

- l'aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo complessivo di almeno sei mesi
- essere stato dipendente di un'impresa di noleggio con conducente con autovettura per almeno il medesimo periodo.

3. Nel caso di società, cooperative e consorzi, i titoli di cui alle lettere a), c) d) ed e) del primo comma, e il titolo preferenziale di cui al secondo comma, vanno valutati con riferimento alla persona designata a sostenere la prova d'esame.

Art. 15 Materie d'esame

1. L'esame verterà su un colloquio in lingua italiana nelle materie sotto elencate:

- a) conoscenza della regolamentazione comunale relativa all'esercizio del servizio pubblico non di linea (taxi e noleggio con conducente con autovettura);
- b) conoscenza di elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi e siti storici del Comune e della Provincia;

2. Colloquio in lingua inglese a livello base.

Art. 16 Validità delle graduatorie

1. Le graduatorie hanno validità di tre anni dalla data di approvazione.
2. Le licenze o autorizzazioni che si rendono vacanti nel corso dei tre anni di validità delle graduatorie devono essere coperti utilizzando le graduatorie medesime fino al loro esaurimento.

Art. 17 Rilascio delle licenze e delle autorizzazioni

1. L'ufficio comunale competente, entro quindici giorni dall'approvazione delle graduatorie per il rilascio di licenze di taxi e autorizzazioni al noleggio con autovettura con conducente, provvede all'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni, dando formale comunicazione agli interessati e assegnando loro un termine di 60 giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 6.
2. Le licenze e le autorizzazioni con i relativi nulla osta all'immatricolazione dell'autovettura sono rilasciati entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione suddetta, qualora regolare. Si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 300/1992 e al D.P.R. 407/1994.
3. Per l'eventuale rilascio di titoli autorizzativi temporanei o stagionali, si rinvia a quanto previsto dalle deliberazioni della Giunta della Regione Veneto 4308/2007 (taxi) e 4151/(N.C.C.).
4. Ai sensi della nota della Regione Veneto prot. n. 163526/45.2 del 21.03.2007 come comunicato dalla Provincia con nota prot. n. 21358 del 03.04.2007, non è consentito "l'affitto di autorizzazione".

Art. 18 Durata e validità delle licenze e delle autorizzazioni

1. In applicazione delle disposizioni contenute nella D.G.R. 335/2013, le licenze e le autorizzazioni hanno durata triennale e si intendono automaticamente rinnovate per pari periodi se non vi sono motivi ostativi accertati dall'ufficio comunale competente.
2. Il controllo è effettuato dal responsabile del procedimento attraverso accertamenti d'ufficio nonché mediante richiesta di esibizioni documentali. Si applicano, nei casi consentiti, le disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000.
3. L'eventuale documentazione, richiesta ai sensi del comma 2, deve essere trasmessa entro 30 giorni dalla sua richiesta.
4. La licenza e l'autorizzazione possono essere dichiarate decadute anche prima del suddetto termine di validità nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente regolamento.
5. Al fine del controllo per il rinnovo triennale, il titolare della licenza o autorizzazione dovrà presentare l'elenco del personale legittimamente impiegato come conducente a qualsiasi titolo, risultante dal libro matricola per i dipendenti e corredato dalle posizioni INPS e INAIL nonché dell'iscrizione al ruolo dei conducenti - sezione autovetture - presso la C.C.I.A.A. di TREVISO—BELLUNO sez. Belluno.
6. Per la durata degli eventuali titoli autorizzativi temporanei o stagionali di cui al precedente art. 17, comma 3, si rinvia a quanto previsto dalle deliberazioni della Giunta della Regione Veneto 4308/2007 (taxi) e 4151/2005 (N.C.C.).

Art. 19 Inizio del servizio

1. Nel caso di assegnazione della licenza o dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa" (come esplicitato nei successivi artt. 20 e 21), il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo, o dal trasferimento del medesimo
2. Detto termine può essere prorogato di altri quattro mesi solo in presenza di certificazione attestante l'impossibilità a iniziare il servizio.

TITOLO VI - TRASFERIMENTO DELLE LICENZE O DELLE AUTORIZZAZIONI E SOSTITUZIONI ALLA GUIDA

Art. 20 Trasferibilità per atto tra vivi

1. La licenza o l'autorizzazione fanno parte della dotazione d'impianto d'azienda e sono trasferibili in presenza di documentato trasferimento dell'azienda stessa, di un suo ramo o della quota di partecipazione all'organismo associativo cui il titolare avesse conferito la licenza o l'autorizzazione.
2. Il trasferimento di licenze per il servizio taxi o di autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente con autovettura è concesso dal Comune su richiesta del titolare, a persona da questi designata, purché in possesso di tutti i requisiti di legge e del presente regolamento, quando il titolare medesimo si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - a) essere titolare di licenza o autorizzazione da almeno cinque anni;
 - b) avere raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - c) essere divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per il ritiro definitivo dei titoli professionali.
3. L'inabilità o la non idoneità al servizio di cui al precedente comma 2 deve essere dimostrata dal titolare, avvalendosi di apposito certificato medico delle autorità sanitarie competenti territorialmente: in tal caso, i titoli autorizzativi in formato cartaceo e relativi contrassegni devono essere, entro dieci giorni, riconsegnati all'ufficio che li ha rilasciati e il trasferimento deve essere richiesto entro sei mesi dall'accertamento dell'impedimento.
4. Per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto, in caso di licenza o dell'unica autorizzazione, il trasferente non può diventare titolare di altra licenza o autorizzazione per l'esercizio del medesimo servizio conseguita anche in altro Comune tramite concorso pubblico o altro trasferimento.

Art. 21 Trasferibilità per causa di morte del titolare

1. In caso di morte del titolare la licenza o l'autorizzazione possono essere trasferite.
2. Gli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare deceduto devono comunicare al competente ufficio comunale il decesso del titolare entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento. La comunicazione deve altresì indicare:
 - a) la volontà di uno degli eredi suddetti - in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio - di subentrare nella titolarità della licenza o dell'autorizzazione. In tal caso si rende sempre necessaria la produzione, da parte di tutti gli altri aventi diritto, della rinuncia scritta a subentrare nell'attività;
 - b) la volontà degli eredi suddetti di designare un soggetto non appartenente al nucleo familiare del titolare deceduto - purché iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 10 della L.R. 22/1996, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di taxi e noleggio con conducente, effettuato con autovettura, presso la C.C.I.A.A. di TREVISO-BELLUNO sez. Belluno e in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio - quale subentrante nella titolarità della licenza o dell'autorizzazione, qualora gli eredi stessi si avvalgano della facoltà di trasferire ad altri la licenza o l'autorizzazione;

c) la volontà degli eredi suddetti, se minori, di avvalersi della facoltà di farsi sostituire da persone in possesso di tutti i requisiti prescritti fino al raggiungimento del ventiduesimo anno di età.

3. Il subentro di cui al precedente comma 2, lettere a) e b), deve avvenire entro il termine massimo di due anni dalla data del decesso. Nel caso previsto dal comma 2, lettera c), gli eredi minori o che non abbiano ancora raggiunto il ventiduesimo anno di età possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo e in possesso dei requisiti prescritti e comunque non oltre il compimento del ventiduesimo anno di età.

4. Il mancato subentro e la mancata designazione nei termini di cui al precedente comma 3 vengono considerati come rinuncia al trasferimento della licenza e dell'autorizzazione, con conseguente decadenza del titolo.

5. I soggetti subentrati o i sostituti, ai sensi del precedente comma 3, devono presentare al competente ufficio comunale, entro il termine di 90 giorni, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 6.

6. In ogni caso in cui gli eredi del titolare deceduto siano minori, ogni determinazione dovrà uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.

Art. 22 Sostituzione alla guida del taxi e dell'autovettura da noleggio

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi, nell'ambito orario del turno integrativo, ove previsto, o nell'orario del turno assegnato, e, temporaneamente, i titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura che esercitino personalmente possono essere sostituiti alla guida da persone iscritte nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 10 della LR 22/1996, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di taxi e noleggio con conducente effettuato con autovettura, presso la C.C.I.A.A. di TREVISO-BELLUNO sez. Belluno, in possesso dei requisiti prescritti di professionalità e moralità; in caso di malattia, invalidità o sospensione della patente, intervenute successivamente al rilascio della licenza o dell'autorizzazione, è ammessa la sostituzione e viene mantenuta la titolarità della licenza o dell'autorizzazione, a condizione che la sostituzione avvenga per l'intero periodo di durata della malattia, dell'invalidità o della sospensione della patente.

2. Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 10 della LR 22/1996, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di taxi e noleggio con conducente, effettuato con autovettura, presso la C.C.I.A.A. di TREVISO-BELLUNO sez. Belluno e in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento del ventiduesimo anno di età.

3. Il rapporto di lavoro con un sostituto alla guida è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato stipulato in base alle norme vigenti.

4. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche con un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.

5. E' consentito ai titolari di licenza o autorizzazione di avvalersi nella sostituzione, così come previsto dal comma 1, di soci in possesso di partita IVA, o di dipendenti subordinati o parasubordinati, degli organismi economici di all'art. 7, comma 1, lett. b) e c) della L. 21/1992.

6. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione deve presentare la richiesta di sostituzione alla guida all'ufficio comunale competente, soggetta all'imposta di bollo. La richiesta deve contenere la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto, la dichiarazione concernente l'iscrizione al ruolo e il possesso dei requisiti prescritti e l'osservanza della disciplina dei contratti di lavoro o di gestione di cui ai commi 3 e 4.-

Art. 23 Collaboratore familiare di titolari di licenza o autorizzazione e addetti alla guida

1. I titolari di licenza o di autorizzazione possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, conformemente a quanto previsto dall'art. 230 bis del codice civile.
2. Il familiare deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo e prevalente, escludendo lavori fuori dall'impresa familiare a titolo di lavoro dipendente, lavoro autonomo, attività di impresa.
3. L'istituto fa capo a un imprenditore, persona fisica: nei rapporti esterni le varie responsabilità competono al titolare e mai al collaboratore familiare che, pertanto, non acquista né la con titolarità dell'azienda né la qualità di co imprenditore.
4. E' limitato a una cerchia ben determinata di familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado), di conseguenza si intende:
 - a) il coniuge;
 - b) i parenti entro il terzo grado, cioè:
 - in linea diretta: genitori, figli, nonni, nipoti, pronipoti;
 - in linea collaterale: zii, fratelli, nipoti;
 - c) gli affini entro il secondo grado, cioè: suoceri, generi, nuore, cognati.
5. Il riferimento alla famiglia non implica necessariamente la convivenza; pertanto, l'impresa familiare sussiste soltanto qualora sia presente il rapporto di parentela o di affinità e a prescindere dalla comunione di tetto.
6. In conformità di quanto disposto, la richiesta di avvalersi della collaborazione di un familiare per l'esercizio del servizio di taxi o di noleggio con conducente con autovettura può essere attivata trasmettendo, all'ufficio comunale competente, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dichiarazione sostitutiva che:
 - a) l'impresa familiare è costituita secondo le disposizioni di cui all'art. 5, comma 4 del D.P.R. 917/1986;
 - b) il lavoro del collaboratore viene prestato in modo prevalente e continuativo nell'impresa familiare;
 - c) l'impresa familiare è iscritta presso la C.C.I.A.A.;
 - d) non sussistono nei confronti del collaboratore cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 (antimafia);
 - e) il collaboratore è in possesso dei requisiti di idoneità morale di cui all'art. 7 e dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 8;
 - f) provvederà alla denuncia di iscrizione INAIL del collaboratore presentandone copia presso il competente ufficio comunale entro 30 gg. dalla data del rilascio del nulla osta;
 - g) che la Compagnia di assicurazioni, tramite apposita appendice al contratto di copertura assicurativa, ha preso atto che l'autovettura è condotta anche dal collaboratore familiare.
7. L'ufficio comunale, per quanto di competenza:
 - a) provvede a eseguire i controlli di legge sulle dichiarazioni presentate ai sensi del D.P.R. 445/2000;
 - b) segnala al locale ufficio della Motorizzazione Civile per conoscenza che l'autovettura associata alla licenza o autorizzazione rilasciata, rispettivamente, per il servizio taxi o noleggio con conducente è condotta anche dal collaboratore familiare, indicandone il nominativo.
8. Dopo la verifica dei documenti previsti e del possesso dei requisiti necessari, l'ufficio comunale competente rilascia apposito nulla osta e lo annota nella licenza o autorizzazione.
9. La sussistenza dell'impresa familiare è verificata annualmente e la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti comporta la revoca del nulla osta rilasciato dal Comune.
10. I titolari di autorizzazione che svolgono l'attività nella forma di impresa societaria devono presentare SCIA ai sensi dell'art. 19 della L. 241/90, dichiarando gli addetti alla guida, i quali devono essere in possesso

dell'iscrizione al ruolo dei conducenti di cui al precedente art. 8 ed essere assunti con stipula di regolare contratto di categoria. Copia della segnalazione deve essere allegata all'autorizzazione.

TITOLO VII - OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI

Art. 24 Obblighi dei conducenti

1. I conducenti degli autoveicoli adibiti ai servizi disciplinati dal presente regolamento sono obbligati a:

- a) presentare e mantenere pulito e in perfetto stato di efficienza il mezzo;
- b) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più breve ovvero quello più economico nel recarsi al luogo indicato o comunque quello convenuto;
- c) caricare e assicurare saldamente i bagagli dei viaggiatori a condizione che tale trasporto non deteriori l'autovettura; in tal caso avranno diritto agli eventuali supplementi di tariffa deliberati dal Comune;
- d) entrare su richiesta del cliente anche in strade private delimitate da cancelli, a meno che l'accesso e le conseguenti manovre connesse alla circolazione e alle svolte non siano palesemente pericolose in relazione alla dimensione dell'autovettura;
- e) applicare sul mezzo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
- f) compiere in ogni caso, anche se precedentemente impegnati, i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse (soccorso, pubblica sicurezza);
- g) conservare nell'autovettura i documenti di circolazione e guida relativi allo stesso nonché la licenza o l'autorizzazione comunale all'esercizio del servizio (in caso di titolo telematico, copia analogica del documento informatico secondo le disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) approvato con D.Lgs 82/2005), sempre aggiornati, e a esibirli a richiesta degli agenti e dei funzionari della Forza Pubblica;
- h) avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
- i) tenere comportamento corretto con il pubblico e con gli altri conducenti di autoveicoli dotati di licenza o autorizzazione;
- l) al termine di ogni corsa, visitare diligentemente l'interno dell'autovettura e, trovandovi qualsiasi oggetto dimenticato di cui non si possa dare immediata restituzione al proprietario, depositarlo entro il termine di ventiquattro ore all'Ufficio Oggetti Smarriti, dandone contemporanea comunicazione al competente ufficio comunale;
- m) trasportare i cani di proprietà dei passeggeri, nei termini previsti dall'art. 169 comma 6 del D.Lgs 285/92, tenuti in grembo, e trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di non vedenti;
- n) comunicare il cambio di residenza entro il termine di 30 giorni dalla data di richiesta al Comune, documentandolo con copia di ricevuta appositamente rilasciata dal Comune, se titolare;
- o) comunicare al Comune eventuali notificazioni relative a sospensioni della patente o ritiri della carta di circolazione, entro le 24 ore successive alla notifica;
- p) in caso di sequestro dell'autovettura, trasportare gli agenti operanti agli uffici di Pubblica Sicurezza o di Polizia Locale;
- q) trasportare anche persone ammalate, purché il richiedente il servizio possa esibire un certificato medico da cui risulti in modo sicuro che l'ammalato non è afflitto da malattie infettive e diffuse: in caso di successivo accertamento contrario, l'autovettura dovrà essere sottoposta a disinfezione.
- r) dare immediata comunicazione scritta all'ufficio comunale competente in caso di sinistro.
- s) rilasciare ricevuta di pagamento all'utente comprensiva almeno dei seguenti dati: identificazione dell'autovettura, data della corsa, importo pagato.

Art. 25 Obblighi specifici per l'esercente il servizio taxi

1. Oltre agli obblighi di cui all'art. 24 l'esercente il servizio taxi ha l'obbligo di:

- a) aderire a ogni richiesta di trasporto da parte del primo richiedente da effettuarsi in ambito comunale, entro il numero consentito dall'omologazione dell'autovettura, purché non sia già impegnato o si trovi in procinto di terminare il servizio, il che deve risultare da apposita segnalazione di "fuori servizio";

- b) avere il segnale "taxi" illuminato nelle ore notturne, quando l'autovettura si trova fuori dalle piazzole di sosta ed è disponibile;
- c) essere, durante il servizio e nei luoghi adibiti alla sosta, a disposizione del pubblico, in prossimità della propria autovettura e comunque in grado di rispondere tempestivamente alle chiamate;
- d) richiedere il solo pagamento dell'importo visualizzato sul tassametro e degli eventuali supplementi previsti dalle tariffe approvate dal Comune, dando dei medesimi preventiva comunicazione al cliente e fornendo i chiarimenti richiesti;
- e) curare che il tassametro sia funzionante e presenti la tariffa vigente;
- f) rispettare i turni di servizio assegnati e gli orari prescelti.

Art. 26 Obblighi specifici per l'esercente il servizio di noleggio con conducente

1. Oltre agli obblighi di cui all'art. 24, l'esercente il servizio di noleggio con conducente con autovettura ha l'obbligo di:

- a) rispettare i termini pattuiti per la prestazione del servizio (ora e luogo convenuti), salvo cause di forza maggiore documentate e accertate dal competente ufficio comunale;
- b) comunicare entro 15 giorni all'ufficio comunale competente l'eventuale variazione dell'indirizzo della sede o della rimessa, facendone curare la relativa annotazione sull'autorizzazione;
- c) curare che il contachilometri sia sempre in perfetta efficienza;
- d) curare la regolarità del servizio e provvedere a comunicare per iscritto entro 48 ore al competente ufficio comunale ogni eventuale sospensione del servizio stesso e il relativo periodo.

Art. 27 Diritti dei conducenti di taxi e autovetture in servizio di noleggio

1. I conducenti di taxi e autovetture in servizio di noleggio durante l'espletamento del servizio hanno i seguenti diritti:

- a) essere tempestivamente informati dal Comune di tutte le variazioni della toponomastica cittadina;
- b) richiedere al cliente un anticipo non superiore al 50% dell'importo presunto o pattuito, in caso di servizio comportante una spesa rilevante;
- c) rifiutare il trasporto di animali, fatto salvo quanto disposto dall'art. 24 comma 1 lettera m) del presente regolamento.

2. In particolare il taxista ha diritto di:

- a) rifiutare la corsa al cliente che non si presenti in stato di decenza o decoro, ovvero che si trovi in stato di evidente alterazione;
- b) rifiutare la corsa a persona riconosciuta che, in occasione di precedenti servizi, abbia arrecato danno all'autovettura o sia risultato insolvente.

3. L'avvalersi delle facoltà di cui al precedente comma 2 comporta motivata nota informativa indirizzata all'ufficio comunale competente.

Art. 28 Divieti per i conducenti di taxi e autovetture in servizio di noleggio

1. E' fatto divieto ai conducenti di taxi e autovetture in servizio di noleggio di:

- a) fermare l'autovettura e interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri ovvero in casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
- b) deviare di loro iniziativa e senza il consenso dei passeggeri dal percorso eventualmente stabilito all'atto della definizione del servizio;
- c) far salire sull'autovettura, anche durante i periodi di sosta, persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio;
- d) fumare e mangiare durante la corsa;
- e) chiedere compensi aggiuntivi a quelli autorizzati o pattuiti;
- f) togliere ovvero occultare i segni distintivi di riconoscimento dell'autovettura;
- g) ostacolare l'opera degli addetti al servizio di pulizia del suolo e delle aree pubbliche;

- h) esporre messaggi pubblicitari in difformità dalle norme fissate dai regolamenti comunali in materia, fatto salvo quanto disposto dal D.Lgs. 285/1992 e relativo regolamento di attuazione D.P.R. 495/1992;
- i) usare verso i clienti e i colleghi modi e maniere scorretti o comunque non consoni al pubblico servizio espletato;
- l) usufruire fuori servizio delle agevolazioni previste dalle normative per i servizi pubblici non di linea;
- m) trasportare animali di loro proprietà;
- n) consentire la conduzione dell'autovettura a persona estranea anche se munita di patente idonea;
- o) applicare sull'autovettura strumentazione non prevista dal presente regolamento, salvo apposita autorizzazione scritta rilasciata dall'ufficio comunale competente.

Art. 29 Divieti specifici per l'esercente il servizio taxi

1. Oltre ai divieti di cui all'art. 28 all'esercente il servizio taxi è fatto divieto di:

- a) mangiare durante la sosta all'interno dell'autovettura;
- b) adibire l'autovettura a vendita ambulante di merci;
- c) effettuare servizi di trasporto passeggeri con il segnale "vettura libera";
- d) provvedere alla pulizia, riparazione e verniciatura dei veicoli nelle piazzole di sosta;
- e) accettare prenotazioni per lo svolgimento di un servizio da effettuarsi in tempi differiti;
- f) sollecitare l'utilizzo della propria autovettura da parte dei clienti, fatta salva loro esplicita richiesta;
- g) prelevare la clientela all'esterno del territorio comunale senza iniziare il servizio all'interno del territorio stesso.

Art. 30 Divieti specifici per l'esercente il servizio di noleggio autovettura con conducente

1. Oltre ai divieti di cui all'art. 28, all'esercente il servizio di noleggio autovettura con conducente è vietato stazionare sul suolo pubblico ovvero in luoghi non specificamente autorizzati ai sensi dell'art. 8 della L.R. 22/1996.

2. In applicazione dell'art. 4, comma 3, della LR 22/1996, è vietata l'installazione a bordo di strumentazione, anche amovibile, finalizzata allo smistamento indifferenziato su piazza delle richieste di servizio degli utenti. Lo svolgimento del servizio con le modalità di cui al presente comma, costituisce esercizio di attività di taxi, soggetta al relativo regime autorizzatorio.

TITOLO VIII CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E STRUMENTAZIONI DELLE AUTOVETTURE DA ADIBIRE AL SERVIZIO TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Art. 31 Caratteristiche, contrassegni identificativi e strumentazioni delle autovetture

1. Le autovetture adibite al servizio taxi e noleggio con conducente devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) avere tutti gli strumenti e i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
- b) essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente;
- c) essere munite di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, come individuati da apposito decreto del Ministero dei Trasporti (D.M. 572/1992), se immatricolate a partire dal 01.01.1992.

Art. 32 Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio taxi

1. Oltre alle caratteristiche di cui all'art. 31, le autovetture adibite al servizio taxi devono:

- a) avere un bagagliaio capace di contenere almeno tre valigie;
- b) essere collaudate per non meno di quattro posti, escluso il conducente;
- c) essere dotate di tassametro con le caratteristiche di cui all'art. 34 del presente regolamento;

- d) avere a bordo il tariffario a disposizione della clientela e in modo ben visibile: esso deve essere collocato nel retro del sedile anteriore destro e nel cruscotto, unitamente al contrassegno indicante il numero della licenza;
 - e) essere di colore conforme al D.M. 19.11.1992 se immatricolate in data successiva al 31.12.1992;
 - f) recare negli sportelli anteriori un contrassegno indicante il numero della licenza, lo stemma e il nome del Comune, nonché la scritta in colore nero "servizio pubblico";
 - g) recare sul tetto un apposito segnale illuminabile con dicitura "taxi";
 - h) recare, se collegato a un ponte radio, ben visibile sui parafranghi anteriori, il contrassegno di riconoscimento approvato dal Comune;
 - i) recare una fascia di colore giallo, posta immediatamente al di sotto del bordo inferiore del vano dei finestrini laterali, con altezza pari a 6 centimetri;
 - l) recare su entrambe le fiancate la scritta o lo stemma identificativo dell'eventuale organismo di appartenenza, con dimensione massima per ciascuna fiancata pari a 875 centimetri quadrati.
2. Per le caratteristiche dei veicoli utilizzati per servizi diretti a specifiche categorie di utenti si rinvia a quanto previsto dalla D.G.R. 4308/2007.

Art. 33 Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente

1. Oltre alle caratteristiche di cui all'art. 31, le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono:
- a) avere un bagagliaio capace di contenere almeno tre valigie;
 - b) essere collaudate per non meno di quattro posti escluso il conducente;
 - c) presentare uno schema di colorazione diverso da quello obbligatorio per il servizio taxi ai sensi del D.M. 19.11.1992;
 - d) recare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "noleggio" nonché una targa metallica, collocata nella parte posteriore, inamovibile, recante la dicitura "N.C.C.", lo stemma comunale e il numero dell'autorizzazione;
 - e) essere dotato di contachilometri con numerazione parziale azzerabile.
2. In esecuzione dell'art. 5, comma 1 bis, della LR 22/1996, è vietata l'installazione a bordo delle autovetture adibite a noleggio con conducente di strumentazioni quali tassametri, apparecchi cronochilometrici o qualsiasi altra apparecchiatura atta a indicare importi e/o tariffe.
3. In esecuzione dell'art. 5, comma 1 ter, della LR 22/1996, sui veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente non è consentito apporre scritte adesive o esporre insegne, anche amovibili, che utilizzino il termine taxi.

Art. 34 Tassametro per il servizio taxi

1. Il tipo di tassametro, approvato dal competente ufficio comunale, deve avere le seguenti caratteristiche tecniche:
- a) funzionare a base multipla (tempo e percorso) per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano: il funzionamento a base multipla deve essere comandato da un congegno a orologeria che si attivi azionando il tassametro per l'inserimento di relativa tariffa;
 - b) essere programmato in modo che il passaggio alla tariffa extraurbana (con ritorno a vuoto) non consenta l'inserimento di altre tariffe;
 - c) indicare l'esatto importo in euro.
2. Il tassametro deve essere collocato internamente alla vettura in modo tale che sia l'autista sia il cliente possano leggere chiaramente le indicazioni in esso contenute.

3. Il tassametro è sottoposto a verifica, da parte del competente ufficio comunale, per accertare il rispetto delle caratteristiche tecniche di cui al comma 1, della collocazione di cui al comma 2 e della corretta taratura tariffaria; a seguito di tale verifica il tassametro è sottoposto a piombatura.

4. Tutte le modifiche aventi effetto sul tassametro obbligano all'adeguamento dello stesso e alla verifica di cui al comma 3.

5. Il tassametro deve altresì:

- a) essere posto in azione solo al momento in cui l'autovettura viene impegnata in servizio e bloccato non appena l'autovettura sia giunta a destinazione o licenziata dal cliente;
- b) indicare gli eventuali supplementi stabiliti dalla tariffa.

6. Non possono essere tenuti in esercizio tassametri imperfetti o comunque alterati.

7. In caso di avaria del tassametro, il taxista deve sospendere immediatamente il servizio; qualora ciò avvenga durante una corsa, egli deve informare immediatamente il passeggero e condurlo a destinazione solo su espressa richiesta, riscuotendo in tal caso l'importo della corsa in base all'approssimativo percorso chilometrico eseguito e alla durata del servizio calcolato sulla tariffa vigente.

8. Il taxista è tenuto a dare comunicazione all'ufficio comunale competente di qualsiasi eventualità che richieda la spiombatura del tassametro; in tal caso si provvederà nuovamente ai sensi del precedente comma 3.

9. Il taxista è tenuto inoltre a notificare all'ufficio comunale anzidetto ogni eventuale modificazione dei pneumatici delle ruote motrici della vettura con altri di misura diversa; nel qual caso si dovrà procedere a tarare il tassametro in base alle nuove misure.

Art. 35 Controlli sui veicoli

1. Fatta salva la verifica tecnica di competenza della Motorizzazione Civile, gli autoveicoli adibiti al servizio taxi e noleggio con conducente sono sottoposti, prima dell'immissione in servizio e successivamente, quando se ne presenti l'esigenza, a controllo da parte del competente ufficio comunale, onde accertare in particolare l'esistenza delle caratteristiche previste dagli artt. 31, 32 e 33 del presente regolamento. Il competente ufficio comunale, per l'esercizio del controllo, può avvalersi della Polizia Locale.

2. Il titolare dell'autovettura sottoposta a controllo, che sia riscontrata priva in tutto o in parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento, deve provvedere nel termine indicato dall'ufficio comunale di cui al precedente comma 1 a introdurre o ripristinare le condizioni atte al riconoscimento dell'idoneità del mezzo. Il termine deve risultare congruo tenuto conto delle tipologie di prescrizioni utili per ottenere l'attestazione di idoneità del mezzo. Trascorso inutilmente detto termine, fatte salve cause di forza maggiore debitamente comunicate e accertate, l'ufficio comunale competente provvede alla revoca della licenza o autorizzazione.

3. I titolari di licenza o autorizzazione hanno l'obbligo di presentarsi al controllo, nel luogo e orario indicato, salvo casi di forza maggiore documentati e accertati da parte dell'ufficio comunale competente.

4. L'ufficio comunale competente, in caso di regolarità della verifica, provvede a rilasciare apposita attestazione di idoneità della vettura.

Art. 36 Avaria dell'autovettura

1. Qualora, per avaria dell'autovettura o altre cause di forza maggiore, la corsa o il servizio debbano essere interrotti, il cliente ha diritto di corrispondere solo l'importo maturato al verificarsi dell'evento.

2. Il conducente deve comunque adoperarsi per evitare al cliente ogni ulteriore possibile danno o disagio.

Art. 37 Scorta tecnica e sostituzione dei veicoli

1. Nell'ambito organizzativo dei servizi di taxi e noleggio di autovettura con conducente il Comune potrà definire un numero di licenze e autorizzazioni eccedente il contingente come determinato, da utilizzare unicamente per esigenze di scorta tecnica in caso di fermo tecnico dell'autovettura.

2. Il Comune stabilirà, contemporaneamente alle condizioni per la loro assegnazione, i meccanismi di controllo circa i legittimi utilizzi dei suddetti veicoli, prevedendo il deposito del titolo presso l'ufficio comunale competente e subordinandone la consegna all'interessato alla sostituzione dell'autovettura al contestuale deposito del titolo relativo all'autovettura da sostituire, per il periodo richiesto.

3. Le autovetture di scorta possono essere di proprietà di cooperative, consorzi o simili.

4. Tali autovetture, chiamate di scorta e identificabili con lettere alfabetiche, saranno abbinate a speciale licenza o autorizzazione non cedibile a terzi.

5. Qualora il titolare del servizio non possa avvalersi dell'autovettura di scorta suddetta, è consentito sostituire l'autovettura ferma per riparazione, esclusivamente per la durata del fermo, con altra avente tutte le caratteristiche d'idoneità, di proprietà di altro titolare di servizio analogo, previa autorizzazione.

Art. 38 Radiotelefono

1. Il servizio di taxi può svolgersi avvalendosi di un servizio centralizzato di radiotelefono cui collegare le autovetture adibite al servizio, ovvero tramite sistemi innovativi e aperti che consentano l'interconnessione tra utenti ed esercenti servizio taxi.

2. Il servizio centralizzato di radio taxi assicura il soddisfacimento di trasporto mediante impegno dell'autovettura che risulti più vicina al luogo della chiamata tra quelle disponibili. Il servizio deve fornire al cliente i dati di riconoscimento dell'autovettura impegnata e il tempo necessario per il taxista a raggiungere il luogo di chiamata, fatte salve le attivazioni dirette che non richiedono tale specifica.

3. La prenotazione del servizio taxi è consentita solamente tramite richiesta indifferenziata di chiamata radio taxi da effettuarsi entro le dodici ore precedenti.

4. Il servizio di radio taxi comporta un supplemento tariffario nella misura stabilita dal Comune.

TITOLO IX MODALITÀ PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 39 Posteggi di stazionamento taxi

1. Lo stazionamento delle autovetture taxi avviene in luogo pubblico, in apposite aree (piazzole) all'uopo predisposte nelle località indicate all'allegato A punto 1; spettano esclusivamente al Comune l'allestimento e la manutenzione delle piazzole, ai sensi degli artt. 6, 7 e 37 del D.Lgs. 285/1992.

2. I taxisti devono prendere posto con la vettura nelle piazzole secondo l'ordine di arrivo. La partenza per effettuare il servizio avviene con il medesimo ordine. È tuttavia facoltà del cliente scegliere il taxi di cui servirsi, indipendentemente dall'ordine sopraddetto. È altresì possibile, in caso di chiamata via radio, uscire dall'ordine di arrivo per espletare il servizio richiesto.

3. E' facoltà del Comune l'interdizione dall'uso delle suddette piazzole quando lo ritenga necessario, nonché l'eventuale spostamento in altra area, per motivi di interesse pubblico.

4. Le autovetture taxi possono altresì sostare in prossimità di teatri e di altri luoghi di spettacolo o di pubblico divertimento, soltanto un'ora prima della fine dello spettacolo o della riunione, mettendosi in fila secondo l'ordine di arrivo e senza intralciare la viabilità, e non possono muoversi se non secondo l'ordine di arrivo o quando chiamati dal cliente che abbia già impegnata l'autovettura.

5. E' consentito l'accesso al servizio taxi fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista durante la corsa quando il taxi è libero o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione per l'immediata prestazione.

Art. 40 Turni e orari del servizio taxi

1. Il servizio taxi è regolato da turni e orari stabiliti dal Comune con ordinanza sindacale. Spetta all'ufficio comunale competente il controllo sulla rispondenza dei turni e degli orari di servizio alle esigenze della clientela, nonché l'organizzazione del servizio stesso.

2. I taxisti sono tenuti a osservare scrupolosamente i turni e gli orari di servizio loro assegnati. I turni di servizio sono suddivisi in gruppi e orari. E' obbligatorio il riposo tra il termine di un turno e l'inizio del successivo, per un periodo che non può comunque essere inferiore a sei ore.

3. Il taxista deve esporre, in maniera visibile dall'esterno della vettura, la scheda mensile rilasciata dal Comune dove devono essere riportati:

- a) il turno di servizio prescelto;
- b) l'orario di servizio prescelto nella giornata.

4. Il taxista deve altresì conservare le schede mensili di cui al comma 3, al fine di eventuali controlli da parte dell'autorità competente.

5. Il contrassegno distintivo del turno dovrà essere posto sul lunotto posteriore del mezzo in alto a destra.

6. Per motivi di salute o gravi situazioni familiari possono essere concessi turni speciali, dietro richiesta comprovata da apposita certificazione.

7. Gli organismi economici (cooperative, consorzi, etc.) possono definire diverse modalità di effettuazione del servizio in caso di emergenza dovuta a neve, calamità naturali, eventi gravi e imprevedibili. Le condizioni e modalità di attivazione del servizio di emergenza sono oggetto di apposito accordo e possono consistere in particolare in:

- a) prolungamento dell'orario;
- b) soppressione del turno di riposo o entrambe le disposizioni.

8. La scelta fra le diverse modalità di cui al comma 7 deve essere concertata fra gli organismi economici, vale per tutti i taxisti ed è facoltativa. Qualora l'emergenza possa essere affrontata dall'ufficio comunale competente, spetterà a quest'ultimo la scelta del tipo di emergenza da attivare.

9. Per le turnazioni integrative di cui all'art. 6, comma 1, lett. a) del D.L. 223/2006 si rinvia a quanto previsto dalla D.G.R. 4308/2007.

Art. 41 Turni, orari e ordine di partenza del servizio di autonoleggio con conducente, qualora presti servizio di piazza.

1. Il servizio di noleggio con conducente è regolato con turni, orari e ordine di partenza, stabiliti dall'ufficio comunale competente, a cui spetta altresì il controllo sulla rispondenza dei turni e degli orari di servizio alle esigenze della clientela, nonché l'organizzazione del servizio stesso.

2. Gli autonoleggiatori sono tenuti a osservare scrupolosamente l'ordine di partenza, i turni e gli orari di servizio loro assegnati.

Art. 42 Stazionamento delle autovetture in servizio di noleggio con conducente

1. Lo stazionamento delle autovetture in servizio di noleggio con conducente avviene nelle rimesse, presso le quali i veicoli sostano e sono a disposizione della clientela.

2. In deroga a quanto sopraddetto e in conformità a quanto previsto dall'art. 8, commi 3 e 4, della L.R. 22/1996, lo stazionamento su suolo pubblico è consentito solo all'esterno delle stazioni ferroviarie site nell'ambito comunale, nelle aree appositamente individuate, diverse da quelle destinate al servizio di taxi e comunque da esse chiaramente distinte, delimitate e individuate come rimessa, indicate all'allegato A punto 2. Se nel Comune non è esercitato il servizio di taxi, è possibile autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell'art. 11 della L. 21/1992, è in ogni caso consentita la fermata su suolo pubblico durante l'attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso dell'effettiva prestazione del servizio stesso.

4. Ai veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente è consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e per gli altri servizi pubblici.

Art. 43 Trasporto di soggetti portatori di handicap e autorizzazioni in deroga

1. I servizi di taxi e noleggio con conducente sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap. I titolari delle licenze e autorizzazioni hanno l'obbligo di prestare il servizio e assicurare la necessaria assistenza per l'accesso agli autoveicoli.

2. Il Comune, fermo restando l'attuazione di interventi di riorganizzazione complessiva del servizio di trasporto per persone disabili, consente, nell'ambito delle licenze e autorizzazioni per mezzi di scorta, rilasciate agli organismi economici esercenti, il trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità, adattando i suddetti veicoli per il trasporto di disabili in carrozzina.

3. I veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap devono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del D.P.R. 503/1996.

4. Tenuto conto delle esigenze rilevate nel territorio comunale, è possibile rilasciare autorizzazioni in deroga al contingente di cui al precedente art. 9 e alle procedure concorsuali di cui al precedente art. 11 e seguenti, per le sotto indicate categorie di autoveicoli:

- a) autoambulanze per trasporto di infermi o infortunati aventi le caratteristiche di cui all'art.1, comma 2, tipo b del D.M. 553/1987;
- b) autovetture speciali per disabili e per invalidi non deambulanti;
- c) autovetture a uso esclusivo di trasporto scolastico, come previsto dal D.M. 31.01.1997.

5. Poiché, nei casi di cui ai punti b) e c) del precedente comma, la deroga trova fondamento nell'esigenza di soddisfare i trasporti previsti dal D.M. 31.01.1997, per il rilascio delle relative autorizzazioni il richiedente deve documentare la necessità di trasportare in ambito comunale la particolare utenza. Tali autorizzazioni hanno validità biennale e possono essere rinnovate solo previa verifica della necessità di garantire il servizio.

6. Le autorizzazioni medesime devono comunque prevedere, a pena di decadenza, che gli autoveicoli adibiti al servizio siano in possesso delle caratteristiche tecniche previste per la specifica tipologia, da accertarsi da parte della Motorizzazione Civile.

Art. 44 Tariffe

1. Le tariffe del servizio taxi, a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano, nonché i relativi supplementi, sono stabiliti dal Comune, previo parere delle Associazioni di categoria e delle associazioni dei consumatori, e in relazione ai costi di esercizio, quali: remunerazione dell'attività lavorativa degli addetti, spese assicurative, di trazione, di manutenzione, ammortamento, nonché sulla base di eventuali disposizioni regionali o provinciali di coordinamento emanate in materia. Le tariffe taxi sono sottoposte a verifica annuale e possono essere modificate in misura comunque non superiore alla variazione annuale dell'indice ISTAT FOI, con delibera della Giunta comunale. Con la medesima deliberazione vengono individuate, nell'ambito del territorio comunale, le zone urbane, in cui applicare la tariffa a base multipla, nonché le zone extraurbane in cui applicare la tariffa a base chilometrica. Possono essere previsti supplementi tariffari per i servizi notturni (dalle ore 22 alle ore 6 del mattino successivo) e per i servizi festivi, non cumulabili tra loro. Sono altresì stabilite le tariffe per il trasporto di bagagli e animali al seguito dei passeggeri, con obbligo per il conducente di trasportare gratuitamente cani guida per ciechi. Sono altresì stabilite, eventualmente anche a titolo sperimentale, tariffe predeterminate per percorsi prestabiliti.

2. Le tariffe del servizio di noleggio con autovettura con conducente sono determinate dalla libera contrattazione delle parti entro i limiti minimo e massimo stabiliti dal Comune, previo parere delle Associazioni di categoria e delle associazioni dei consumatori, in base ai criteri determinati dal Ministero dei Trasporti con D.M. 20.04.1993.

3. Le tariffe e le varie condizioni di trasporto deliberate dall'autorità competente devono essere esposte in modo ben visibile e leggibile all'interno della vettura in lingua italiana. La parte del tariffario espressa in lettere deve essere tradotta in lingua francese, inglese e tedesca. Le tariffe vanno esposte anche sul sito web del Comune e nei punti di maggior frequentazione turistica del territorio comunale.

Art. 45 Ferie, assenze, aspettativa

1. Ogni titolare di licenza o autorizzazione ha diritto a un congedo annuale di giorni 30 da usufruire anche in periodi frazionati. Ove il periodo di ferie sia di durata superiore a 15 giorni continuativi, l'interessato deve darne comunicazione scritta con anticipo di almeno 15 giorni all'ufficio comunale competente, che può rinviarne la fruizione con provvedimento motivato, ove riscontri che la stessa determini carenza di servizio.

2. Per il servizio taxi, ogni assenza, anche di un solo giorno, sia essa a titolo di ferie o per qualsiasi altro motivo, deve essere comunicata entro le 24 ore dal suo inizio agli organismi economici di appartenenza, i quali provvederanno a darne comunicazione all'ufficio comunale competente entro il giorno dieci del mese successivo; per i taxisti non associati tale comunicazione, entro le 24 ore, deve essere data direttamente all'ufficio competente.

3. Ogni 5 anni può essere concessa un'aspettativa della durata massima di 12 mesi da utilizzarsi complessivamente in non più di due periodi. Al fine della cessione della licenza comunale per il servizio taxi o dell'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente con autovettura, il periodo di aspettativa viene considerato come attività continuativa. Tale richiesta deve essere motivata e documentata.

Art. 46 Servizi con caratteristiche particolari

1. I titolari di licenza o autorizzazione possono convenzionarsi con soggetti terzi (ad es. Comuni per il servizio di trasporto scolastico, aziende esercenti trasporto pubblico di linea, operatori economici, loro categorie, associazioni, etc.) per ripartire il costo del servizio offerto tra detti soggetti e i clienti. La convenzione definisce l'entità del riparto e le modalità di riscossione delle quote. Il costo del servizio taxi resta in ogni caso definito dal tassometro.

2. I titolari di licenza o autorizzazione debbono altresì attrezzarsi per accettare il pagamento dai clienti con carta di credito, bancomat e simili.

Art. 47 Taxi collettivo

1. Il servizio taxi collettivo previsto dall'art. 2, comma 3 bis della L. 21/1992, viene offerto al pubblico in modo indifferenziato su percorsi urbani flessibili, per soddisfare le esigenze di più clienti singoli o in gruppi, anche con origini e destinazioni distinte.

2. Il servizio può essere attivato in aree o su percorsi determinati e in occasioni particolari definite dal Comune.

3. La prestazione del servizio taxi collettivo è obbligatoria in ambito comunale.

4. La tariffa è determinata dal Comune previo parere delle Associazioni di categoria e delle associazioni dei consumatori.

Art. 48 Vigilanza

La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento compete al Comune, alla Provincia e alla Regione, nell'ambito delle rispettive competenze.

TITOLO X ILLECITI E SANZIONI

Art. 49 Sanzioni

1. Tutte le violazioni al presente regolamento, che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada, nel Codice Penale o in altre leggi speciali, sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie ai sensi degli artt. 23 e 24 della L.R. 22/1996.

Art. 50 Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali e agenti di Polizia Locale nonché dagli appartenenti agli altri organi di Polizia.

2. Ai sensi dell'art. 24 della L.R. 22/1996 per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nell'autorizzazione, ovvero delle norme della L.R. 22/1996, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51,65 a euro 206,58.

3. Ai sensi del Capo 1° della L. 689/1981 e dell'art. 7/bis del D.Lgs. 267/2000, per le contravvenzioni alle norme di cui al presente regolamento, diverse da quelle di cui al comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, fatta salva in ogni caso l'applicazione di sanzioni amministrative o penali eventualmente previste dalle leggi vigenti in materia.

Art. 51 Sospensione e revoca della licenza o autorizzazione

L'autorizzazione e la licenza possono essere temporaneamente sospese o revocate se il titolare:

- a) non adempie agli obblighi stabiliti nel provvedimento di licenza o autorizzazione;
- b) non ottempera alle direttive e prescrizioni emanate dagli Enti competenti in materia di trasporto pubblico non di linea;
- c) contravviene alle disposizioni di leggi e regolamenti in materia;
- d) sostituisce abusivamente altri nel servizio;

- e) non inizia il servizio entro il termine stabilito dall'autorizzazione o licenza;
- f) interrompe il servizio senza giustificato motivo;
- g) non applica le tariffe in vigore;
- h) esercita, se taxista titolare, una qualsiasi altra attività retribuita alle dipendenze di terzi;
- i) contravviene all'obbligatorietà della prestazione del servizio di taxi.

2. Verificatosi uno dei casi di cui al comma precedente, il Comune notifica all'interessato, entro il termine di 90 giorni dalla data della violazione, il verbale di accertamento della violazione stessa, fissando il termine di 30 giorni per la presentazione delle deduzioni.

3. Il Comune, qualora ritenga fondato l'accertamento, fissa le sanzioni da comminare all'autore della violazione.

4. La sospensione della licenza o dell'autorizzazione sono irrogate per un minimo di 7 giorni e un massimo di 6 mesi; la revoca è disposta in caso di infrazione grave o di recidiva reiterata.

5. E' facoltà del Comune sospendere la licenza o l'autorizzazione durante il corso di procedimento penale per gli specifici reati previsti all'art. 7 del presente regolamento.

6. Nel periodo di sospensione della licenza o dell'autorizzazione essa, se in forma cartacea, deve essere riconsegnata all'ufficio comunale competente, che dispone il fermo dell'autovettura con relativa rilevazione chilometrica da effettuarsi sia all'inizio, sia alla fine del periodo di sospensione.

7. Il Comune segnala al competente ufficio della Motorizzazione Civile l'avvenuta sospensione o revoca della licenza o autorizzazione.

8. Contro il provvedimento di sospensione o revoca della licenza o autorizzazione l'interessato può ricorrere, entro 30 giorni dalla notifica, al Presidente della Provincia, il quale decide nei successivi 90 giorni, decorsi i quali il ricorso si intende respinto.

9. Il soggetto che sia incorso nella revoca non può ottenere una nuova autorizzazione o licenza se non sia trascorso un periodo di 2 anni dalla data del provvedimento di revoca.

Art. 52 Decadenza della licenza o autorizzazione

1. La perdita di uno dei requisiti prescritti dalla legge o dal presente regolamento per il rilascio della licenza o dell'autorizzazione comporta la decadenza di diritto dei relativi provvedimenti.

2. L'ufficio comunale competente dispone la decadenza della licenza o dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) esplicita dichiarazione scritta di rinuncia da parte del titolare;
- b) morte del titolare, quando gli eredi a ciò legittimati non abbiano iniziato il servizio, o non abbiano provveduto a cedere il titolo, nei termini di cui all'art. 21 del presente regolamento;
- c) alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;
- d) mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a 60 giorni;
- e) quando il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni di impedimento di cui agli art. 20 e 21 del presente regolamento e non venga richiesto al Comune il trasferimento del titolo nei termini indicati dagli stessi artt. 20 e 21.

3. La decadenza viene comunicata al competente ufficio della Motorizzazione Civile e alla Provincia per l'adozione dei rispettivi provvedimenti relativi alla carta di circolazione e all'iscrizione al ruolo dei conducenti.

Art. 53 Conseguenze della sospensione, revoca, rinuncia o decadenza

1. In tutti i casi di sospensione, revoca, rinuncia o decadenza della licenza o autorizzazione nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare o ai suoi aventi causa, come nessun rimborso spetta per tasse e tributi già corrisposti.

TITOLO XI RECLAMI - QUALITÀ DEL SERVIZIO

Art. 54 Reclami

1. I clienti possono segnalare al Comune eventuali reclami circa il servizio prestato.
2. Il Responsabile del Servizio entro 30 giorni dalla ricezione, valutato il reclamo e sentito il titolare della licenza o dell'autorizzazione interessato, provvede se del caso all'applicazione delle sanzioni previste, dandone comunque comunicazione scritta al reclamante.
3. Un estratto delle norme di cui al presente articolo deve essere riprodotto nella tabella delle tariffe ed essere esposto a bordo dell'autovettura e presso la sede o rimessa del vettore.

Art. 55 Carta della mobilità - servizi del settore trasporti - taxi e noleggio con conducente con autovettura

1. In applicazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.01.1994 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici", nonché ai sensi della D.G.R. 628/2002, ai fini del monitoraggio della qualità del servizio taxi e noleggio con conducente con autovettura e del rapporto tra livello di servizio standard e livello di servizio effettivo o percepito, il Comune può attivare periodicamente apposite rilevazioni presso i soggetti esercenti il servizio e sondaggi presso la clientela, per quantificare gli elementi indicatori della qualità secondo lo schema di massima di cui allegato b).
2. A tal fine, i soggetti esercenti sono tenuti a fornire al Comune tutti i dati in loro possesso per le suddette valutazioni, nonché a collaborare con il Comune per la realizzazione dei necessari sondaggi presso la clientela per la valutazione della percezione circa la qualità del servizio utilizzato.
3. In accordo con le organizzazioni di categoria e con le associazioni degli utenti, il Comune provvederà alla periodica definizione degli obiettivi di qualità del servizio (livello di servizio standard) e alla comparazione con il livello di servizio misurato o percepito, pubblicizzando adeguatamente i risultati.

TITOLO XII NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 56 Norma finale

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e di regolamento applicabili alla materia.

Art. 57 Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Con il presente regolamento si ritengono abrogate tutte le precedenti disposizioni regolamentari in materia.
2. Sono altresì abrogate tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti o ordinanze comunali che siano in contrasto o incompatibili con quelle comprese nel presente regolamento.

Art. 58 Norme transitorie

1. Tutte le situazioni difformi da quanto previsto dal presente regolamento vanno regolarizzate entro un anno dalla data di entrata in vigore del medesimo.

2. Le autorizzazioni al servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura, rilasciate direttamente a persone giuridiche o a esse trasferite in conformità a quanto previsto dalla precedente normativa, devono essere trasferite entro il termine di cui sopra a singoli, in possesso dei requisiti necessari e iscritti all'apposito ruolo, salvo facoltà di conferimento delle stesse all'organismo cui essi siano associati per la regolare prosecuzione dell'esercizio; a tale trasferimento non si applica quanto disposto dall'art. 20.

3. Eventuali licenze o autorizzazioni già assegnate ed eccedenti i contingenti disposti all'art. 9 sono fatte salve e cessano unicamente in caso di rinuncia o decadenza.

4. Ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 445/2000, le Amministrazioni pubbliche non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti che risultino elencati all'art. 46 dello stesso decreto, che siano attestati in documenti già in loro possesso o che comunque esse stesse siano tenute a certificare. In luogo di tali atti o certificati le Amministrazioni sono tenute ad acquisire d'ufficio le relative informazioni, previa indicazione da parte dell'interessato dell'Amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato.

5. Ai sensi del D.P.R. 445/2000 per gli stati, qualità personali e fatti elencati nell'art. 46 del decreto stesso e riportati nel presente regolamento come requisiti da certificare nell'ambito dei diversi procedimenti disciplinati, i soggetti istanti dovranno produrre dichiarazione sostitutiva in luogo delle normali certificazioni anche utilizzando i moduli all'uopo predisposti dall'Amministrazione.

Art. 59 Potenziamento dei servizi di taxi ex art. 6 D.L. 223/2006

1. Il Comune potrà applicare le disposizioni di cui all'art. 6 del D.L. 223/2006, n. 223 "Interventi per il potenziamento del servizio di taxi" (decreto Bersani) convertito in L. 248/2006, n. 248 nel rispetto degli specifici indirizzi approvati dalla Regione del Veneto con D.G.R. 4308/2007.

Art. 60 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività dell'atto della Provincia di Belluno che lo approva.

ALLEGATO A:

1. Elenco delle aree destinate a stazioni comunali per servizio taxi, dimensionamento e relativa attrezzatura

Via o Piazza	polo	n° posti	telefono	servizi accessori
Piazzale della Stazione		3		

2. Elenco delle aree destinate al servizio di noleggio da rimessa con autovettura con conducente nei pressi di stazioni ferroviarie, portuali e aeroportuali, dimensionamento e attrezzatura

Impianto	n° posti	telefono	servizi accessori

CARTA DEI SERVIZI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA

SEZIONE I – Principi

1. Premessa

Il presente documento ha lo scopo di definire le caratteristiche quali-quantitative del servizio di trasporto pubblico non di linea, disponibile nel territorio comunale, e di migliorare il rapporto fra utente e soggetti erogatori, sancendo, nel contempo, sia i diritti dell'utente in materia di mobilità urbana non di linea, che i doveri dei soggetti erogatori dei servizi, nonché apprestando forme di monitoraggio della qualità e di tutela dell'utente in caso di disservizio.

Gli operatori-erogatori del servizio, rappresentati dalle organizzazioni di categoria, si adopereranno a sottoscrivere la "carta dei servizi" impegnandosi ad osservare i principi e i doveri in essa sanciti.

La presente "carta" dovrà essere portata a conoscenza dell'utenza mediante opuscoli gratuitamente disponibili presso il Comune interessato e presso le aree di stazionamento dei taxi.

2. Principi

Il trasporto pubblico non di linea nel Comune di Feltre è svolto nel rispetto del generale principio della libertà della circolazione, nonché dei seguenti principi:

- eguaglianza e imparzialità: il Comune si impegna a garantire l'accessibilità alla mobilità senza distinzione di nazionalità, sesso, razza, lingua, religione, opinioni, nonché apprestando progressivamente le iniziative adeguate a tutela dei soggetti anziani e invalidi;
- continuità: il Comune s'impegna a garantire la continuità e la regolarità dei servizi (fatta eccezione per le interruzioni dovute a cause di forza maggiore); a tale riguardo si dà atto che i servizi oggetto della presente "carta" non sono ricompresi nella nozione di "servizi essenziali", di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146 sulla disciplina del diritto di sciopero;
- partecipazione: il Comune s'impegna a consultare regolarmente le associazioni degli utenti-consumatori, circa le principali problematiche che riguardano il servizio;
- efficienza ed efficacia: il Comune s'impegna ad esercitare i propri poteri di direzione, controllo e vigilanza sull'erogazione dei servizi di cui alla presente "carta" in un'ottica di continuo miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia degli stessi.

Nella presente "carta" il "viaggio" effettuato con modalità non di linea è inteso nella sua accezione più ampia: esso inizia nel momento in cui si manifesta la volontà di spostarsi e termina quando si arriva alla destinazione finale, assieme con i beni che accompagnano il viaggiatore (bagagli).

I servizi di trasporto non di linea sono disciplinati ed erogati sul presupposto della consapevolezza, da parte dei passeggeri, del ruolo attivo che essi stessi svolgono per la buona riuscita del viaggio.

3. Diritti e doveri del viaggiatore

Al cittadino che fruisce del trasporto pubblico non di linea nel territorio di questo Comune sono riconosciuti i seguenti diritti del viaggiatore:

- sicurezza e tranquillità del viaggio;
- continuità e certezza del servizio di taxi;
- facile accessibilità alle informazioni sulle tariffe del servizio di taxi (il corrispettivo del servizio di noleggio con conducente è pattuito di volta in volta);
- igiene e pulizia degli autoveicoli;
- riconoscibilità del personale o della ragione sociale dell'impresa mediante: presentazione (o dichiarazione) del numero di licenza alla risposta (nelle comunicazioni telefoniche); esposizione all'interno e/o all'esterno dell'autoveicolo del numero di licenza/autorizzazione (durante il viaggio);
- rispondenza tra i servizi acquistati e quelli effettivamente erogati;
- contenimento dei tempi di attesa ai varchi o alle aree di stazionamento, per il servizio taxi;
- rispetto delle disposizioni sul divieto di fumo a bordo ;

Il cittadino-passeggero ha i seguenti doveri da rispettare:

- non insudiciare e non danneggiare l'autoveicolo su cui viaggia;
- rispettare il divieto di fumare;
- non tenere comportamenti tali da recare disturbo ad altre persone;
- non trasportare oggetti compresi fra quelli classificati nocivi o pericolosi, senza rispettare le limitazioni/indicazioni stabilite dal vettore;
- aspettare il proprio turno durante le attese ai varchi delle aree di stazionamento taxi, evitando nel modo più assoluto qualsiasi comportamento tendente a prevaricare le altrui precedenza;
- attenersi scrupolosamente agli appuntamenti fissati per telefono con la centrale radio-taxi;
 - presentarsi puntualmente agli appuntamenti stabiliti con gli autonoleggiatori;
- accertarsi di disporre, in relazione al costo della prestazione, dei mezzi di pagamento, se questo non è stato eseguito anticipatamente o se non si è convenuto di procrastinarlo.

4. Descrizione dei servizi

Il trasporto pubblico locale non di linea si articola nei seguenti servizi:

- servizio di taxi: ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone e si rivolge ad un'utenza indifferenziata;
- servizio di noleggio con conducente (N.C.C.): si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede o la rimessa del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o a viaggio.

Ai sensi delle norme in vigore e del regolamento comunale i corrispettivi per le prestazioni trasportistiche non di linea sono disciplinati come segue:

- servizio di taxi: i prezzi sono sottoposti a tariffazione; la tariffa per il servizio taxi, alla quale vengono omologati i tassametri, e gli importi dei supplementi tariffari sono stabiliti dall'Amministrazione comunale;
- servizio di noleggio con conducente: è concordato tra l'utenza e il vettore sulla base di una tariffa chilometrica ricompresa fra un minimo ed un massimo, determinati in conformità ai criteri stabiliti dalle norme in vigore.

Il regolamento comunale dei suddetti servizi, in forma di opuscolo, nonché l'elenco completo degli operatori privati che svolgono i servizi, sono disponibili presso il Comune.

SEZIONE II – Monitoraggio

1. Premessa

Una finalità prioritaria della presente "carta" è quella di definire gli aspetti rilevanti per la percezione della qualità del servizio da parte dell'utente. Il servizio viene perciò scomposto in alcune componenti (fattori di qualità), a ciascuna delle quali è attribuito un indicatore del livello prestazionale. Su queste premesse viene implementato un processo di continuo monitoraggio della qualità "percepita" del servizio: la stessa "qualità promessa" costituisce un obiettivo "dinamico", soggetto ad un miglioramento continuo, teso al raggiungimento di risultati più ambiziosi, seppure compatibili con le potenzialità realisticamente attribuibili al servizio stesso.

Nell'allegata "scheda modale" sono indicati gli standard di qualità "promessi": alcuni di questi sono espressi con indicatori quantitativi, altri con indicatori concettuali secondo il senso comune dei soggetti controllori (Comune), erogatori (conducenti) e fruitori (passeggeri).

2. Aspetti relazionali.

Un fattore di qualità che il Comune s'impegna a monitorare e a disciplinare con particolare attenzione attiene agli aspetti relazionali degli operatori a contatto con l'utenza: a tal fine il Comune vigila affinché gli autoveicoli siano sempre facilmente identificabili dagli utenti attraverso un numero esposto all'esterno e/o all'interno degli autoveicoli stessi (normalmente corrispondenti al numero della licenza/autorizzazione).

I regolamenti comunali che disciplinano i servizi dispongono in merito al decoro esteriore che gli operatori devono osservare nello svolgimento dei servizi stessi e, in particolare, alla correttezza nei modi e nel linguaggio, che devono essere improntati a rispetto e cortesia, in modo da promuovere l'instaurarsi di un rapporto di fiducia e collaborazione fra gli operatori e i passeggeri.

3. **Modalità di monitoraggio.**

Per monitorare le prestazioni vengono adottate due modalità di rilevazione:

- a) rilevazione effettuata dagli uffici comunali tramite i dati in loro possesso ed eventualmente anche mediante interviste ai conducenti o a soggetti terzi; questa modalità viene adoperata per raccogliere dati che prescindono dalla percezione dei passeggeri:

fattori di qualità	Dati da monitorare
Sicurezza del viaggio	Incidentalità delle autovetture Vetustà delle autovetture Dispositivi di sicurezza aggiuntivi
Sicurezza personale e patrimoniale del passeggero	N. furti/viaggiatori
Regolarità e puntualità del servizio	Giorni servizio/anno Rapporto taxi/abitanti Km di corsie riservate a taxi e noleggio con conducente in percentuale sui km totali
Pulizia e condizioni igieniche delle autovetture	Carrozzerie ed interni abitacoli in ordine
Comfort del viaggio	Spazio medio a disposizione per passeggero Climatizzazione
Livello di servizio	Possibilità di pagamento con carte di credito e/o bancomat
Servizi aggiuntivi a bordo	Telefono, fax, computer e collegamento con banche dati a bordo
Aspetti relazionali/comunicaz. del conducente	Conoscenza lingue straniere

- b) rilevazione della percezione dei restanti fattori di qualità (ivi compresa l'efficacia delle procedure di reclamo) da parte dei passeggeri, mediante distribuzione, raccolta ed elaborazione di questionari, nonché mediante linea telefonica.

A tale scopo i punti di dislocazione ritenuti più accessibili da parte dei passeggeri sono così individuati:

- a bordo delle autovetture (solo prelievo);
- presso le aree di stazionamento dei taxi (solo prelievo);
- presso grandi centri di distribuzione commerciale (prelievo e deposito);
- presso gli uffici delle circoscrizioni comunali (prelievo e deposito);
- presso le stazioni portuali, aeroportuali, ferroviarie e l'ospedale (prelievo e deposito);

Le postazioni non presidiate da funzionari comunali vengono attrezzate con dispositivi di deposito dei questionari compilati dotati di chiusura.

Le linee per i reclami telefonici fanno capo all'ufficio amministrativo del Comune: il contenuto delle telefonate viene trascritto su modulistica analoga ai questionari.

Entro il 31 marzo di ciascun anno il Comune predispose una relazione – da sottoporre al Comitato permanente per l'attuazione delle carte dei servizi pubblici, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, dipartimento della funzione pubblica – contenente, oltre ai dati monitorati e agli standard di servizio testé menzionati, le ragioni dell'eventuale inosservanza degli standard stessi e i rimedi che si intende predisporre, nonché i criteri direttivi cui il Comune si atterrà nella redazione del piano di miglioramento degli standard.

Una sintesi dei principali risultati conseguiti in termini di qualità del servizio viene periodicamente divulgata.

SEZIONE III – Reclami e rimborsi

1. Procedure di reclamo

Le procedure di reclamo sono improntate a semplicità, informalità e rapidità; il reclamo può essere presentato al Comune con tutte le modalità previste nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 "Principi sull'erogazione di servizi pubblici", e cioè per iscritto, via fax, via pec,

telefonicamente e in via orale: in questi due ultimi casi il funzionario che lo riceve ne redige un verbale, che viene letto e sottoscritto (eventualmente mediante duplice spedizione postale) dall'utente. Il funzionario ricevente comunica altresì al soggetto reclamante i nominativi del funzionario competente per il procedimento istruttorio e del funzionario competente per l'adozione del provvedimento, nonché i tempi previsti per l'espletamento dell'indagine.

Entro 15 giorni dalla presentazione del reclamo il funzionario incaricato dell'istruttoria informa l'utente circa lo stato di avanzamento dell'indagine; entro 30 giorni dalla presentazione informa circa gli accertamenti compiuti e l'eventuale provvedimento adottato, ovvero circa i motivi del ritardo nell'adozione di quest'ultimo.

In caso di provvedimento favorevole al soggetto reclamante, il dirigente che lo ha adottato dispone anche, ove ne ricorrano i presupposti, in ordine al ristoro del pregiudizio arrecato; in caso di provvedimento sfavorevole, il funzionario informa circa le modalità di impugnazione del provvedimento stesso.

2. **Modalità di rimborso o ristoro**

Le procedure di reclamo e la possibilità di rimborso del pregiudizio patrimoniale subito sono opportunamente pubblicizzate mediante gli stessi questionari posti a disposizione dell'utenza con le modalità illustrate nella sezione seconda, paragrafo 3, lettera b). Le situazioni che, una volta acclamate, attribuiscono al passeggero il diritto ad essere rimborsato e/o indennizzato sono:

Rifiuto ingiustificato alla prestazione del servizio taxi	Indennizzo forfetario – dovuto a ciascun viaggiatore - commisurato alla durata presunta del servizio: €.....< 1 ora; €.....> 1 ora < 12 ore; €.....> 12 ore
Maggiorazione abusiva del corrispettivo nel servizio taxi	Rimborso – dovuto ad ogni viaggiatore che abbia pagato – del triplo della maggior somma indebitamente corrisposta da ciascuno
Danneggiamento di bagagli e di indumenti indossati dal passeggero (non dipendente da responsabilità di terzi)	Risarcimento di €.... /kg. di merce (comb. disp. art. 6 legge n. 202/1954, art. 2 legge n. 450/1985, art. 1 DPR n. 201/1987), salvo che, prima dell'inizio del trasporto, il passeggero abbia dichiarato un effettivo valore superiore del bagaglio

I valori monetari sopra indicati, ove non dipendenti da disposizioni di legge, sono aggiornati con periodicità triennale.

ALLEGATO: scheda modale.

Fattori di qualità	Indicatori di qualità: tipo	Indicatori di qualità: unità di misura	Standard di qualità
Sicurezza del viaggio	Incidentalità dei veicoli Vetustà dei veicoli Dispositivi Sicurezza aggiuntivi (abs, estintori, ecc.) Percezione complessiva del livello sicurezza del viaggio	n. incidenti/km % veicoli > quattro anni % veicoli dotati % soddisfatti	
Sicurezza personale e patrimoniale	Entità fenomeno Posteggi taxi controllati dalle forze dell'ordine	n. furti/viaggiatori n. posteggi sul totale	

	Percezione complessiva del livello di sicurezza	% soddisfatti	
Regolarità del servizio e puntualità dei veicoli (solo per il serv. Taxi)	Frequenza del servizio Ritardo sul tempo dichiarato di prelievo Rapporto taxi abitanti Corsie riservate ai taxi Percezione complessiva Regolarità del servizio	Giorni servizio/anno %>cinque minuti n. taxi/abitanti %km/km totali % soddisfatti	
Pulizia e condizioni igieniche	Carrozzeria in ordine Interni in ordine Percezione complessiva del livello di pulizia	%veicoli/totale %veicoli/totale % soddisfatti	
Confortevolezza del viaggio	Spazio (medio) a disposizione Climatizzazione Percezione complessiva della confortevolezza del viaggio	mq/viaggiatore %veicoli/totale %soddisfatti	
Servizi aggiunti a bordo	Possibilità di pagamento carte di credito/bancomat Telefono a bordo Fax e computer a bordo Percezione complessiva qualità del servizio	%veicoli idonei/totale %veicoli/totale %veicoli/totale %soddisfatti	
Servizi per viaggiatori con handicap	Accessibilità a disabili e anziani Percezione complessiva del servizio	%soddisfatti %soddisfatti	
Informazioni alla clientela	Trasparenza delle tariffe e dei supplementi Linee telefoniche a disposizione Indicazioni sui posteggi Percezione complessiva esaustività informazioni	%veicoli con tariffario multilingue/totale n. linee n. cartelli indicatori %soddisfatti	
Aspetti relazionali e comportamentali	Percezione presentabilità Percezione riconoscibilità Percezione comportamento Conoscenza lingue straniere Percez. complessiva sul conducente	%soddisfatti %soddisfatti %soddisfatti % n. autisti poliglotti/totale %soddisfatti	
Livello servizio sportello	Tempo di attesa al telefono Tempo di attesa al posteggio Percezione complessiva del servizio	%>tre minuti %>cinque minuti %soddisfatti	

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	2
Art. 1 Oggetto.....	2
Art. 2 Definizione dei servizi.....	2
TITOLO II CONDIZIONI DI ESERCIZIO.....	3
Art. 3 Titoli per l'esercizio dei servizi.....	3
Art. 4 Cumulo dei titoli.....	3
Art. 5 Forme giuridiche di esercizio dei servizi.....	3
TITOLO III - ACQUISIZIONE DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI.....	4
Art. 6 Requisiti per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni.....	4
Art. 7 Idoneità morale	5
Art. 8 Idoneità professionale.....	6
TITOLO IV CONTINGENTI DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI.....	6
Art. 9 Contingenti.....	6
TITOLO V RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOPOSTE A CONTINGENTE.....	6
Art. 10 Assegnazione delle licenze per servizio di taxi e autorizzazioni al servizio di noleggio con autovettura con conducente.....	6
Art. 11 Bando di Concorso.....	7
Art. 12 Presentazione delle domande.....	7
Art. 13 Commissione di Concorso.....	7
Art. 14 Titoli valutabili o di preferenza.....	8
Art. 15 Materie d'esame.....	8
Art. 16 Validità delle graduatorie.....	9
Art. 17 Rilascio delle licenze e delle autorizzazioni.....	9
Art. 18 Durata e validità delle licenze e delle autorizzazioni.....	9
Art. 19 Inizio del servizio.....	10
TITOLO VI - TRASFERIMENTO DELLE LICENZE O DELLE AUTORIZZAZIONI E SOSTITUZIONI ALLA GUIDA.....	10
Art. 20 Trasferibilità per atto tra vivi.....	10
Art. 21 Trasferibilità per causa morte del titolare.....	10
Art. 22 Sostituzione alla guida del taxi e dell'autovettura da noleggio.....	11
Art. 23 Collaboratore familiare di titolari di licenza o autorizzazione e addetti alla guida.....	12
TITOLO VII - OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI.....	13
Art. 24 Obblighi dei conducenti.....	13
Art. 25 Obblighi specifici per l'esercente il servizio taxi.....	13
Art. 26 Obblighi specifici per l'esercente il servizio di noleggio con conducente.....	14
Art. 27 Diritti dei conducenti di taxi e autovetture in servizio di noleggio.....	14
Art. 28 Divieti per i conducenti di taxi e autovetture in servizio di noleggio.....	14
Art. 29 Divieti specifici per l'esercente il servizio taxi.....	15
Art. 30 Divieti specifici per l'esercente il servizio di noleggio autovettura con conducente.....	15
TITOLO VIII CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E STRUMENTAZIONI DELLE AUTOVETTURE DA ADIBIRE AL SERVIZIO TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE.....	15
Art. 31 Caratteristiche, contrassegni identificativi e strumentazioni delle autovetture.....	15
Art. 32 Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio taxi.....	15
Art. 33 Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente.....	16
Art. 34 Tassametro per il servizio taxi.....	16
Art. 35 Controlli sui veicoli.....	17
Art. 36 Avaria dell'autovettura.....	17
Art. 37 Scorta tecnica e sostituzione dei veicoli.....	18
Art. 38 Radiotelefono.....	18
TITOLO IX MODALITÀ PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.....	18
Art. 39 Posteggi di stazionamento taxi.....	18
Art. 40 Turni e orari del servizio taxi.....	19
Art. 41 Turni, orari e ordine di partenza del servizio di autonoleggio con conducente, qualora presti servizio di piazza.....	19
Art. 42 Stazionamento delle autovetture in servizio di noleggio con conducente.....	20

Art. 43 Trasporto di soggetti portatori di handicap e autorizzazioni in deroga.....	.20
Art. 44 Tariffe.....	.21
Art. 45 Ferie, assenze, aspettativa.....	.21
Art. 46 Servizi con caratteristiche particolari.....	.21
Art. 47 Taxi collettivo.....	.22
Art. 48 Vigilanza.....	.22
TITOLO X ILLECITI E SANZIONI.....	.22
Art. 49 Sanzioni.....	.22
Art. 50 Sanzioni amministrative pecuniarie.....	.22
Art. 51 Sospensione e revoca della licenza o autorizzazione.....	.22
Art. 52 Decadenza della licenza o autorizzazione.....	.23
Art. 53 Conseguenze della sospensione, revoca, rinuncia o decadenza.....	.24
TITOLO XI RECLAMI - QUALITÀ DEL SERVIZIO.....	.24
Art. 54 Reclami.....	.24
Art. 55 Carta della mobilità - servizi del settore trasporti - taxi e noleggio con conducente con autovettura24
TITOLO XII NORME FINALI E TRANSITORIE.....	.24
Art. 56 Norma finale.....	.24
Art. 57 Abrogazione di precedenti disposizioni.....	.24
Art. 58 Norme transitorie.....	.25
Art. 59 Potenziamento dei servizi di taxi ex art. 6 D.L. 223/2006.....	.25
Art. 60 Entrata in vigore.....	.25
Allegato a).....	.26
Allegato b).....	.27